

*Attestazione / Marche la Consorzio di Lucania*

# CONSORZIO IRRIGUO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO VALLO DELLA LUCANIA

**DELIBERA DEL PRESIDENTE N° 14 DEL 30 GIUGNO 2022**

**OGGETTO: OGGETTO: PROCEDURA APERTA SOPRA LA SOGLIA COMUNITARIA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L'AGGIUDICAZIONE DELL' APPALTO A CORPO DI LAVORI DENOMINATO MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IRRIGUO VALLO – RETE DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE – CUP I16J20000170003 – CIG 9235498E09 – PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE CONSORZIO STABILE COMPAT A.R.L.**

## IL PRESIDENTE

a norma dell'art. 20 – co 1 lett. i)-del vigente Statuto Consortile, con l'assistenza del segretario dell'Ente,

### VISTI

- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione consortile n. 3 del 15.04.2022 e la propria Deliberazione n. 9 del 20.05.2022 con le quali è stata approvata la procedura di pubblica evidenza in epigrafe, unitamente alla relativa disciplina concorsuale;
- il verbale n. 1 del 29.06.2022 con il quale, in seguito alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, il Seggio di Gara ha provveduto ad espletare la prima seduta riservata in modalità telematica, preordinata all'espletamento degli adempimenti di cui al punto 11.2.1 del disciplinare (verifica della documentazione amministrativa)

### CONSIDERATO

- che nell'ambito del summenzionato verbale, il Seggio di Gara ha rilevato la tempestiva presentazione dei plichi telematici di offerta da parte di nr. 6 operatori economici qui di seguito elencati

Partita IVA	Ragione Sociale
1 04770770651	GUGLIUCCIello COSTRUZIONI SRL
2 04649780659	S2 COSTRUZIONI SRL
3 PTRNLL52B291725J	I.C.I. Impresa Costruzioni Industriali S.p.a
4 05576350655	RAGGRUPPAMENTO - L.P.G. COSTRUZIONI S.R.L.
5 04755060656	G.R. GCOSTRUZIONI - S.R.L.
6 06044391214	COMPAT SCARL

- che, nella stessa sede, il Seggio ha provveduto all'apertura e verifica dei documenti informatici inseriti da ciascun o.e. partecipante nei rispettivi plichi telematici denominati "Busta A – Documentazione amministrativa";
- che, all'esito, il Seggio di gara ha disposto l'ammissione al prosieguo della procedura dei soli oo. ee. elencati dai punti 1 a 5 del summenzionato elenco;
- che, nel contempo, il Seggio ha proposto l'esclusione del solo o.e. **Consorzio Stabile Compat** per le argomentazioni che qui di seguito integralmente si riportano:
  - “visionata la produzione concorsuale ... il Responsabile del Procedimento osserva
    - o di svolgere le funzioni di Responsabile del Procedimento anche nell'ambito della esecuzione del contratto di appalto di lavori denominato *Intervento di Viabilità Zona Diga Alento – Completamento*

Strada 3<sup>a</sup> Lotto (CUP E91B1500052009 – CIG 76596753C5 condotto dal Consorzio di Bonifica Velia;

- che il soggetto incaricato della esecuzione dei summenzionati lavori è la G.C. CONSORTILE A.R.L. (c.f. 05852970655), soggetto costituito ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.P.R. 207/2010 dal raggruppamento temporaneo tra le imprese Arkaikos Restauri (Capogruppo), General Costruzioni S.r.l. (Mandante) e Consorzio Stabile Conpat S.c.a.r.l. (mandante), aggiudicatario dell'affidamento;
- che nell'ambito del summenzionato affidamento, con propria Determina n. 31 del 26.05.2022, in seguito a conforme relazione dettagliata del Direttore dei Lavori, lo scrivente ha proposto la risoluzione del contratto di appalto ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 per grave inadempimento del soggetto esecutore;
- che, in seguito ad autonoma valutazione, la summenzionata proposta è stata condivisa dalla Stazione Appaltante la quale, con **Delibera di D.A. n. 49 del 27.05.2022** ha quindi definitivamente disposto la caducazione del contratto in danno dell'esecutore;
- che i summenzionati provvedimenti – allegati al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale – sono stati espressamente rivolti e trasmessi anche a **tutti** gli oo. ee. componenti il raggruppamento di imprese costituente la C.G. Consortile;
- che, in particolare, con nota prot. n. 1098/U del 09.06.2022 (allegata alla presente) la menzionata Delibera di D.A. n. 49 del 27.05.2022 è stata ritualmente trasmessa al Consorzio Stabile Conpat presso il relativo domicilio digitale ex art. 6 bis del D. Lgs. 82/2005 all'indirizzo PEC conpat@pec.it risultante dal pubblico registro INI-PEC;
- che, peraltro, come si evince dalla lettura della menzionata **Delibera di D.A. n. 49 del 27.05.2022** nell'ambito della fase terminale del procedimento rescissorio, il Consorzio Velia ha pure inutilmente cercato di direttamente coinvolgere tutti gli oo. ee. costituenti il raggruppamento i quali, pur se ritualmente convocati, sono rimasti del tutto inerti e inadempienti, disvelandone il sostanziale disinteressamento in ordine alle sorti del contratto di appalto;
- che, oltretutto, mediante la menzionata **Delibera di D.A. n. 49 del 27.05.2022** il Consorzio Velia ha pure intimato "l'Appaltatore G.C. Società Consortile a.r.l. (P.IVA 05852970655 - **in solido con l'A.T.I. tra le imprese Arkaikos Restauri S.r.l. (Capogruppo), General Costruzioni S.r.l. (Mandante) Consorzio Stabile Conpat S.c.a.r.l. (mandante)** in ragione del vincolo ex art. 97 comma 2 del D.P.R. 207/2010 - a procedere alla restituzione dell'importo detenuto a titolo di anticipazione, di € 145.156,65 (Euro centoquantacinquemilacentocinquantesi/65) ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DI CINQUE GIORNI dalla ricezione del presente atto, alle seguenti coordinate IBAN IT 56 H 08154 76530 000000843454 - BANCA 2021 Credito Cooperativo del Cilento Vallo di Diano e Lucania intestato al Consorzio di Bonifica Velia";
- che il summenzionato ordine risulta a tutt'oggi completamente inottemperato sia da parte della G.C. Consortile che da tutti i componenti del raggruppamento compreso, quindi, il Consorzio Stabile Conpat;
- che, in definitiva, il Consorzio Stabile Conpat risulta essersi reso colpevole di un grave illecito professionale tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, commesso nella esecuzione del pubblico affidamento condotto dal Consorzio Velia e denominato "Intervento di viabilità zona Diga Alento. Completamento strada 3° lotto". CUP: E91B15000520009 - CIG: 76596753C5" quale componente del raggruppamento temporaneo tra le imprese Arkaikos Restauri (Capogruppo), General Costruzioni S.r.l. (Mandante) e Consorzio Stabile Conpat S.c.a.r.l. (mandante) con conseguente insussistenza del requisito di cui all'art. 80 comma 5 lett. c-ter del D. Lgs. 80/2016;
- che il Consorzio Conpat risulta pure responsabile – per la quota di propria competenza – dei danni subiti dal Consorzio Velia per effetto della descritta condotta inadempiente, nella misura ancora da liquidare e determinare essendo ad oggi ancora in corso da un lato il procedimento di interpello ex art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e, dall'altro, le operazioni di contabilizzazione e chiusura contabile dell'appalto rescisso;
- che dalla visione della documentazione concorsuale prodotta dal Consorzio Conpat nell'ambito della presente procedura di gara, i summenzionati pregiudizi non risultano nemmeno dichiarati, non rinvenendosene traccia né nel DGUE né nel documento denominato Dichiarazione Generale Conpat Scarl ove l'operatore economico si sofferma su altre vicende negoziali, completamente estranee a quella qui rappresentata;
- che i summenzionati documenti sono stati caricati sulla piattaforma di committenza ASMEPAL in data 28.06.2022 e, quindi, due settimane dopo l'intervenuta comunicazione della rescissione contrattuale mediante la menzionata nota prot. n. 1098/U del 09.06.2022;

- che siffatta omissione, in quanto afferente plurime condotte rilevanti ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. c-ter (risoluzione del contratto di appalto in danno; mancata restituzione dell'anticipazione ex art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016 pur a fronte di una espressa intimazione in tal senso della Stazione Appaltante) costituisce pure condotta autonomamente espulsiva ai sensi della precedente lett. c-bis del medesimo art. 80 comma 5 del D. Lgs. 50/2016;
- che, in definitiva, siffatto il descritto contegno concorsuale del **Consorzio Stabile Conpat** costituisce concomitante indice
  - dell'assenza dei requisiti di cui all'art. 80 comma 5 lett. c-ter del D. Lgs. 50/2016, per aver questi dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento con contestuale richiesta (ad oggi, pure inottemperata) di restituzione della quota di anticipazione ex art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e di risarcimento del danno nella misura che verrà quantificata al termine delle operazioni di contabilizzazione ancora in corso;
  - dell'assenza dei requisiti di cui all'art. 80 comma 5 lett. b del D. Lgs. 50/2016 (recte, lett. c-bis) per aver questi reso, nell'ambito della procedura in oggetto, una dichiarazione dal contenuto insanabilmente mendace alla luce dei precetti giurisprudenziali statuiti – da ultimo – dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16/2020, in quanto il Consorzio Conpat ha evidentemente omesso una informazione su una circostanza rilevante ai fini della valutazione della relativa integrità ed affidabilità negoziale;
- che quanto precede trova piena comprova nella documentazione allegata, nella immediata e diretta disponibilità dello scrivente quale Responsabile del Procedimento anche nell'ambito della esecuzione del descritto contratto rescisso;
- Alla luce delle considerazioni che precedono, il Seggio si determina di proporre alla Stazione appaltante l'immediata esclusione del Consorzio Conpat Scarl dalla presente procedura per violazione dell'art. 80 comma 5 lett. c-bis e c-ter del D. Lgs. 50/2016 per le ragioni che precedono;

## RITENUTO

- in seguito ad autonoma valutazione, di condividere integralmente la proposta del Seggio di Gara anche alla luce della documentazione allegata al menzionato verbale, la quale comprova documentalmente:
  - a) che il **Consorzio Stabile Conpat risulta essersi reso colpevole di un grave illecito professionale tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità**, commesso nella esecuzione del pubblico affidamento condotto dal **Consorzio Velia** e denominato "Intervento di viabilità zona Diga Alento. Completamento strada 3° lotto". CUP: E91B15000520009 - CIG: 76596753C5" quale componente del raggruppamento temporaneo tra le imprese Arkaikos Restauri (Capogruppo), General Costruzioni S.r.l. (Mandante) e Consorzio Stabile Conpat S.c.a.r.l. (mandante);
  - b) che il **Consorzio Stabile Conpat** risulta parimenti inadempiente – per la quota di propria competenza – dell'obbligo restitutorio nei confronti dell'anticipazione ex art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016 erogata dal **Consorzio Velia** nel corso della esecuzione del contratto e non ancora recuperata né più recuperabile in ragione della sua sopravvenuta risoluzione;
  - c) che il **Consorzio Stabile Conpat** risulta pure responsabile – per la quota di propria competenza – degli obblighi risarcitori derivanti dalla summenzionata risoluzione contrattuale una volta liquidati e determinati dal **Consorzio Velia**;
  - d) che le summenzionate circostanze – singolarmente e/o cumulativamente considerate – comportano la violazione dell' **art. 80 comma 5 lett. c-ter del D. Lgs. 50/2016** e l'insussistenza del corrispondente requisito;
  - e) che **Consorzio Stabile Conpat** ha reso una dichiarazione dal contenuto insanabilmente mendace alla luce dei precetti giurisprudenziali statuiti – da ultimo – dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16/2020, per aver omesso di riferire alla Stazione appaltante una informazione su una circostanza rilevante ai fini della valutazione della relativa integrità ed affidabilità negoziale con conseguente **contemporanea violazione dell' art. 80 comma 5 lett. c-bis del D. Lgs. 50/2016** e l'insussistenza del corrispondente requisito;

## RITENUTO PERTANTO

- di dover disporre la definitiva esclusione del **Consorzio Stabile Conpat** dalla procedura in oggetto per le ragioni innanzi richiamate;

**SENTITO** il parere favorevole che, a termini dell'art. 28 co. 2° del vigente statuto, ha espresso il segretario dell'Ente e ravvisato che nei propri confronti non sussistono cause di incompatibilità di cui all'art. 42 del D. Lgs. 50/2016;

**RAMMENTATE** le esigenze di urgenza connesse al sollecito espletamento della procedura ai sensi della L. n. 120/2020 nonché quelle connesse al rischio di perdita della provvista finanziaria nel caso di mancata ultimazione entro i prescritti termini di ultimazione e rendicontazione

VISTO il vigente statuto e in particolare l'art. 20 comma 1 lett. i

### DELIBERA

Sulla base narrativa che precede, parte integrante e sostanziale del presente atto unitamente alla documentazione ivi richiamata

- 1) di disporre l'esclusione del Consorzio Stabile Compat dalla **PROCEDURA APERTA SOPRA LA SOGLIA COMUNITARIA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L'AGGIUDICAZIONE DELL' APPALTO A CORPO DI LAVORI DENOMINATO MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IRRIGUO VALLO – RETE DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE – CUP I16J20000170003 – CIG 9235498E09**
- 2) di autorizzare il RUP ad attuare gli adempimenti e le comunicazioni consequenziali quali – a titolo esemplificativo – la comunicazione dell'esclusione all'ANAC e l'escussione della polizza provvisoria prestata dal **CONSORZIO COMPAT**;
- 3) di sottoporre la presente Deliberazione al Consiglio di Amministrazione per doverosa ratifica.
- 4) Incaricare il Segretario della pubblicazione del presente atto a termini dell'art. 32, co. 1° del vigente Statuto.

Avverso il presente provvedimento è consentito il ricorso innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 120 del D. Lgs. 104/2010.

IL SEGRETARIO  
Giulio Pappalardo

IL PRESIDENTE  
Francesco Chirico

#### RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata, per tre giorni consecutivi, all'Albo Consorziale dal 30 giugno 2022.

IL SEGRETARIO  
Giulio Pappalardo